



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

CREDITO E FINANZA AGEVOLATA

Comunicazione FIN/21320 del 01/12/2020 a cura di Gianluca Gabellini

Publicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. "Decreto Ristori 4"

Informiamo che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 30 novembre 2020 n.157, c.d. Ristori Quater, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-30&atto.codiceRedazionale=20G00183&elenco30giorni=false) ed è quindi in vigore.

Il testo stanZIA ulteriori 8 miliardi, in conseguenza del nuovo scostamento di bilancio, per rafforzare le misure di sostegno economico, nonché con ulteriori disposizioni connesse all'emergenza.

Trasmettiamo in allegato uno specchietto sintetico delle misure di maggior interesse per l'industria del turismo predisposto da Federturismo Confindustria.

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Credito e Finanza Dott. Gianluca Gabellini - Tel 0541352323 - E-mail: ggabellini@confindustriaromagna.it e Dott. Pier Lorenzo Cappelli - Tel 0543727721 - E-mail: pcappelli@confindustriaromagna.it

Allegato: DL_Ristori_Quater__specchietto_sintetico_delle_misure



DECRETO RISTORI QUATER: LE PRINCIPALI MISURE

Il [DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157](#), c.d. Decreto Ristori Quater, è stato pubblicato in G.U. ed è quindi in vigore.

Di seguito uno specchietto con le misure di maggior interesse per le imprese del turismo.

Titolo I - Disposizioni in materia fiscale e contributiva

Art. 1 - Proroga termine secondo acconto imposte sui redditi e IRAP

Gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, il termine per l'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP è prorogato al **10 dicembre 2020**. Viene confermata la proroga del termine di versamento per i soggetti ISA già disposta con l'art.98 del DL 104/2020.

Prorogato al **30 aprile 2021** il termine per l'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per:

- soggetti che hanno conseguito ricavi/compensi inferiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e che hanno subito nel primo semestre dell'anno 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente una diminuzione del fatturato di almeno il 33%;
- soggetti che operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al DL 149/2020, aventi domicilio fiscale/sede operativa in Italia, caratterizzate da scenario di massima gravità e da livello di rischio alto
- i soggetti che esercitano servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da scenario di elevata gravità e da livello di rischio alto.



Art. 2 - Sospensione versamenti tributari e contributivi dicembre

Sospensione dei termini che scadono a dicembre 2020 relativi a: **ritenute alla fonte redditi lavoro dipendente e assimilato; addizionali regionali e comunali; IVA; contributi previdenziali e assistenziali.**

La disposizione è rivolta:

- ai soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e che hanno subito nel mese di novembre, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno intrapreso la loro attività dopo il 30 novembre 2019;
- ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale e per le attività dei servizi di ristorazione nelle zone "rosse" e "arancioni";
- ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 ovvero che esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza sanzioni, in un'unica soluzione entro il **16 marzo 2021** o mediante rateizzazione.

Art. 3 - Proroga dichiarazione redditi

Il termine per la presentazione telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP è prorogato al **10 dicembre 2020.**

Art. 4 - Proroga definizioni agevolate

Rinviato al **1° marzo 2021** il termine per il pagamento delle rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio".

Art. 6 - Estensione ATECO

Ampliata la platea dei beneficiari dei contributi a fondo perduto: la misura si estende a diverse categorie di **agenti e rappresentanti di commercio** (33 nuovi codici ATECO)



Art. 7

**Razionalizzazione
istituto rateizzazione**

L'articolo razionalizza l'istituto della rateizzazione prevedendo che, pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive allo stato iniziale per le quali l'attuale disciplina contempla la sola improseguibilità, mantenendo inalterate le garanzie a presidio del credito. Per le richieste di rateizzazione presentate a partire dall'entrata in vigore della disposizione e per tutto il 2021 si prevede l'innalzamento della soglia da 60.000 euro a 100.000, oltre la quale è necessario per il debitore documentare la propria temporanea situazione di difficoltà economica. L'accesso alla rateizzazione, principale modalità di estinzione dei debiti affidati alla riscossione coattiva, dovrebbe essere così semplificato.

**Art. 8 - Soggetti esenti
pagamento IMU**

L'esenzione dal pagamento della seconda rata in scadenza il 16 dicembre 2020 si applica non più a patto che l'utilizzatore coincida con il proprietario dell'immobile, ma **con il soggetto passivo**.



Titolo II - Sostegno alle imprese, all'economia e al lavoro

Art. 9 - Indennità lavoratori stagionali turismo, terme, spettacolo e incaricati vendite

Hanno diritto alla nuova indennità una tantum di 1.000 euro i lavoratori che ne abbiano già beneficiato con il decreto Ristori. Coloro i quali, invece, non ne abbiano già usufruito potranno farlo se rientranti nelle seguenti categorie:

1. **stagionali del turismo e degli stabilimenti termali**, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate; non devono essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpl;
2. **lavoratori in somministrazione**, nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater, con prestazione lavorativa per almeno 30 giornate; non devono essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né dell'indennità di disoccupazione NASpl;
3. **stagionali appartenenti ad altri settori** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nello stesso periodo;
4. lavoratori **intermittenti**, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater;
5. lavoratori **autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del Ristori quater e che siano già iscritti al 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;
6. incaricati alle **vendite a domicilio**, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data di entrata in vigore del Ristori quater e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

A questi lavoratori si aggiungono i **lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali**. Per avere diritto all'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro devono essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:



- a) titolarità tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- c) assenza di titolarità di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

L'indennità di 1.000 euro spetta infine ai lavoratori iscritti al **Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:**

- con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Ristori quater, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro; non devono essere titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
- con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Ristori quater, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Art. 10 - Fondo associazioni sportive dilettantistiche

La dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è incrementata di 92 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 11- Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

Confermata anche a dicembre, l'indennità di **800 euro** ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Ai lavoratori già beneficiari dell'indennità in base ai decreti Cura Italia, Rilancio, Agosto e Ristori, sarà erogata automaticamente anche a dicembre; gli altri dovranno presentare la domanda online.



Art. 12 - Misure urgenti per turismo, cultura e internazionalizzazione

Aumentato di 90 milioni per il 2021 il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo.

Aumentato di **10 milioni per il 2021 il Fondo ex art. 182 del Decreto Rilancio (To, AdV, guide turistiche)**; esteso anche alle «imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice **ATECO 49.31.00**».

Aumentato di **350 milioni per il 2020 e di 50 per il 2021 il Fondo ex art. 183 del Decreto Rilancio** (editoria, spettacoli, fiere, congressi e mostre); **predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.**

Art. 13 - Integrazione salariale

Con questa disposizione si riconoscono le settimane di cassa integrazione del decreto Agosto anche per i lavoratori in forza al 9 novembre 2020, assunti quindi dopo il 13 luglio.

Titolo III - Ulteriori misure urgenti

Art. 23 - Fondo perequativo

5,3 miliardi di euro nel 2021 le risorse destinate al fondo perequativo, che dovrà essere alimentato con quota parte delle maggiori entrate fiscali e contributive. Le risorse saranno destinate ai soggetti che "siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive che registrino una significativa perdita di fatturato. Per tali soggetti può essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi".